



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it  
Settore Giovanile: sgs\_tn@figctrento.it  
Attività di Base: attivitabase\_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it  
Calcio a 5: calcio5\_tn@figctrento.it  
Attività Scolastica: attivitascolastica\_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

### Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale N° 98 del 11 giugno 2020

#### SOMMARIO

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.</b>	<b>2721</b>
1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 – COMM. ACCORDI ECONOMICI, ERRATA CORRIGE AL C.U. 141 DEL 23-10-2019	2721
1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 313 - C.U. N. 213/A FIGC, DISP. DEROGA ARTT. 18 E 20 N.O.I.F., PER LA S.S. 20/212722	2722
1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 314 - C.U. N. 214/A FIGC, CONCLUSIONE-DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA S.S 19/20	2725
1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 - CU N.217/A FIGC - DEROGA ART. 94 TER N.O.I.F.	2732
1.5 CIRCOLARE N.60 - CIRCOLARE 17 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND	2734
1.6 MUSEO DEL CALCIO RIPARTE!	2738
1.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 - CU N.211/A FIGC – INT. ORGANICO COLLABORATORI PROCURA FEDERALE	2738
<b>2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO</b>	<b>2739</b>
2.1 CLASSIFICHE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	2739
2.2 APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEL CPA DI TRENTO DELLA FIGC/LND – LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020	2739
2.3 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALC. UEFA GRASSROOTS C LICENCE 22/06 – 31/07	2739
2.4 LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18	2740
2.5 MUTUO LIQUIDITÀ A TASSO ZERO ATTRAVERSO IL SITO DEL CREDITO SPORTIVO	2740
2.6 REGISTRO DEL CONI - DECADONO LE ISCRIZIONI	2741
2.7 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.	2741
2.8 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA	2741
2.9 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE	2741
2.10 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.	2741

<b>3. GARE</b>	<b>2742</b>
3.1 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO	2742
3.2 RISULTATI GARE	2742
<b>4. GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>2745</b>
4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	2745
<b>5. ALLEGATI</b>	<b>2750</b>
5.1 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALC. UEFA GRASSROOTS C LICENCE 22/06 – 31/07/20	2750
5.2 MODELLO DELEGA - LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18	2752

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D.

### 1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 311 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI, ERRATA CORRIGE AL C.U. 141 DEL 23-10-2019



COMUNICATO UFFICIALE N.311

COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

Errata Corrige al C.U. N.141 del 23 Ottobre 2019

Alla pagina n.10 leggesi:

#### 17) RICORSO DEL CALCIATORE Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA/A.S.D.ISERNIA FBC

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/07/2019 il sig. Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €.2.600,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento in favore del sig. Magloire Valerie KAMENI MBOUNGA della somma di €.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 5 giugno 2020

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia

**1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 313 - C.U. n. 213/A FIGC, DISPOSIZIONI IN DEROGA AGLI ARTT. 18 E 20 DELLE N.O.I.F., PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021, PER LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE E SGS**



**COMUNICATO UFFICIALE N. 313**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 213/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valesvoli per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

ha deliberato

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2020/2021**:

- 1) sarà consentito alle **società** presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il **20 luglio 2020**;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa

Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

- 3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda, nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derogate dalle presenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**1.3 COMUNICATO UFFICIALE N. 314 - C.U. n. 214/A FIGC, MODALITÀ DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D.**



**COMUNICATO UFFICIALE N. 314**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 214/A della F.I.G.C., inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di Serie C femminile, Campionato di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque e Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A

MODALITA' DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

*"delibera*

- 1) *la premessa fa parte integrante della delibera;*
  - 2) *di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;*
  - 3) *rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento";*
- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

*"appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma 1), lett. h; 13 comma*



2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

- Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
- Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone);
- Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e

*8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);*

- *Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;*
- *Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).*

*Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.*

*In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.*

*In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.*

*In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzatasi" al momento della definitiva interruzione del Campionati, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.*

*Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.*

*Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021”;*

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

h a d e l i b e r a t o

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di *format* del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
5. Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);

7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;
8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;
12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla

Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

**1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 - CU N.217/A FIGC - DEROGA ART. 94 TER N.O.I.F.**



**COMUNICATO UFFICIALE N. 315**  
**STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 217/A della F.I.G.C., inerente le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021.

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 GIUGNO 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Cosimo Sibilìa

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A

### Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell'8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure imanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

### ha deliberato

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## 1.5 CIRCOLARE N.60 - CIRCOLARE 17 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND

LND - Protocollo N. 0008189 - U - del 08/06/2020 11:45:54



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

### CIRCOLARE N°60

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –  
Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del  
Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2020 elaborata  
dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e  
sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi  
Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia





CENTRO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 17 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –  
Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice  
Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

Con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" e, con la Risoluzione n. 32/E della stessa data, ha istituito il Codice Tributo per l'utilizzazione, **fin da subito**, nel Mod. F24, del credito medesimo.

L'art. 28 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, ha disposto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo, **a prescindere dalla categoria dell'immobile**, e al 30% del canone nel caso di contratto di affitto d'azienda, a beneficio dei soggetti locatari che svolgono attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo in parola deve essere verificato mese per mese e, pertanto, può spettare anche soltanto per un mese, qualora negli altri due mesi il calo del 50% non si sia verificato.

Il credito compete anche se l'immobile è di categoria abitativa, quale, ad esempio, A/3, **ma l'uso non è abitativo**. In sostanza, anche il canone d'affitto di un appartamento, classificato catastalmente di civile abitazione, se l'immobile è utilizzato ed effettivamente adibito ad ufficio, fruisce del credito d'imposta.

Sono inclusi tra i destinatari dell'agevolazione anche gli Enti non commerciali e, pertanto, le ASD, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale; per le ASD, l'eventuale svolgimento di attività commerciali non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma è necessario che il canone sia stato corrisposto e che questo risulti da documento contabile e quietanza di pagamento.

Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento del pagamento. Se, ad es., il canone relativo al mese di aprile è stato pagato a maggio, il credito risulta fruibile successivamente al pagamento. In definitiva, il credito è utilizzabile soltanto se il canone è stato pagato, tenendo presente che se il pagamento non ha luogo entro il 2020, il credito non matura.

Se le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e ciò risulti dal contratto, anche queste spese possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.



Per quanto riguarda gli Enti non commerciali e, quindi, le ASD, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale.

Nel caso in cui l'ASD svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere – istituzionale e commerciale -.

Relativamente all'attività istituzionale o qualora l'Ente non svolga alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, non necessita alcuna verifica circa il calo del fatturato o dei corrispettivi mentre dovrà tenersi conto del calo medesimo relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativa allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale.

Giova ripetere che il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. In alternativa, può essere ceduto al locatore o ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In sostanza, il locatario può cedere il credito in c/canone, scalandolo, quindi, ovviamente con il consenso del proprietario, dal dovuto senza versare l'importo del canone per intero. Pertanto, ad esempio, su un canone di locazione di 1.500,00 euro, il conduttore potrebbe pagare al proprietario 600,00 euro in denaro e 900,00 euro quale *bonus fiscale*.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il Mod. F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è necessario utilizzare il Codice Tributo "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda – articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34".

In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto Codice Tributo va esposto nella sezione *Erario*, nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*". Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Per l'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta.

Il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.



Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito d'imposta spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

L'ammontare del credito di cui beneficia il locatario non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

Al credito d'imposta di cui all'art. 28 in argomento non si applicano i limiti previsti dalla Legge n. 244/2007 e dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 (euro 700.000,00).

Sussiste il divieto di cumulo con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo 2020. Si ricorda che l'art. 65 in argomento prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese per canoni di locazione per il mese di marzo 2020, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C1 (*negozi e botteghe*).

**F.I.G.I. LINDA NAZIONALE INQUILINI**

Piazza Fiumicino, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32922.1 - fax +39 06 32922.704

inf@linda.it - lnd@linda.it - www.linda.it

C.F. 0827990297 - C.C.I.A.A. di Roma - R.E.A. 1298929

## 1.6 MUSEO DEL CALCIO RIPARTE!



Il **Museo del Calcio** è di nuovo aperto al pubblico da mercoledì 3 giugno. La struttura ha riaperto garantendo ai visitatori la massima sicurezza e la miglior esperienza possibile di visita delle sale espositive.

Sono di nuovo disponibili anche i **pacchetti** dedicati alle **società sportive**. Tutte le attività sono state infatti adattate alle normative vigenti in materia di Covid-19, garantendo così sicurezza e divertimento.

Il percorso espositivo del Museo è stato modificato consentendo percorsi differenziati in entrata e in uscita. È stata inoltre realizzata una nuova sala espositiva dedicata al trionfo del **Mondiale del 2006**.

Oltre alla visita guidata del Museo del Calcio, sono disponibili le seguenti attività didattiche:

**Giocare a Coverciano** – Due ore di gioco, sotto l'attenta guida di tecnici federali, sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa degli Azzurri.

**Parlare e scrivere di sport** – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e superiori: attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.

**Com'è fatto il calcio** – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. I ragazzi verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati.

**A Tavola con i Campioni** - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva.

Il Museo è inoltre in grado, su prenotazione, di fornire il pranzo costituito da cestini monoporzione.

Per informazioni su come fare a partecipare, visita il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/> - oppure tel.: 055600526 mail: [info@museodelcalcio.it](mailto:info@museodelcalcio.it).

---

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.

I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della **F.I.G.C.:** <http://www.figc.it> e su quello della **L.N.D.:** <http://www.lnd.it/>.

Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i tesserati alla F.I.G.C..

Si raccomanda un'attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per l'accesso diretto.

## 1.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 - CU N.211/A FIGC - INTEGRAZIONI ORGANICO COLLABORATORI PROCURA FEDERALE

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/6314-2020-06-10-08-33-07/file>

---

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**

### **2.1 CLASSIFICHE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020**

- A seguito del Comunicato Ufficiale n. 78 del C.P.A. di Trento di data 8 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le gare in calendario dei campionati sotto l'egida del C.P.A. di Trento, considerato il fatto che tale sospensione è venuta meno solamente con l'interruzione definitiva di tutti i campionati giovanili e dilettantistici organizzati dalla L.N.D., con Comunicato Ufficiale n. 303 della L.N.D. di data 21 maggio 2020 il quale riporta il Comunicato Ufficiale n. 197/A della F.I.G.C. di data 20 maggio 2020.
- In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 303 della L.N.D. di data 21 maggio 2020 il quale riporta il Comunicato Ufficiale n. 197/A della F.I.G.C. di data 20 maggio 2020 inerente l'interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriali, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020, nonché il rinvio ad altra delibera federale in ordine ai provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col provvedimento di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 197/A del 20 maggio 2020.
- Considerato l'art. 218 del decreto "Rilancio", il quale, tra l'altro, prevede: "1. (...) *le Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019 – 2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021*";

Visto da ultimo il Comunicato Ufficiale 314 della L.N.D. di data 10 giugno 2020 che riporta il Comunicato Ufficiale 214/A della F.I.G.C. di data 10 giugno 2020, il Consiglio Direttivo (C.D.) del C.P.A. di Trento procederà a deliberare la cristallizzazione delle classifiche e la loro valorizzazione, anche all'esito delle riunioni del Consiglio Federale della F.I.G.C. di data 8 giugno 2020 e del Consiglio Direttivo della L.N.D. di data 11 giugno 2020. La riunione del C.D. del C.P.A. di Trento per le decisioni di sua competenza si svolgerà venerdì 12 giugno 2020 e successivamente verranno notificate le decisioni tramite apposito Comunicato Ufficiale.

### **2.2 APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEL CPA DI TRENTO DELLA FIGC/LND – LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020**

Gli uffici del CPA di Trento riapriranno al pubblico lunedì 15 giugno pv. L'accesso sarà regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto al "covid-19".

Gli uffici sono comunque già pienamente operativi e quindi per qualsiasi esigenza i rappresentanti delle Società affiliate si possono proporre telefonicamente o via posta elettronica. Resta anche inteso che per qualsiasi urgenza o esigenza di ordine calcistico è disponibile telefonicamente il Presidente, sono disponibili i Consiglieri e il Segretario.

### **2.3 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENZE 22 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020**

Al fine di regolarizzare le posizioni dei molti allenatori non abilitati che hanno operato e operano presso le Società, il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha promosso il Corso che definirei "UEFA C per tutti".

L'iniziativa del Settore Tecnico dovrebbe risolvere il problema costituito dall'obbligo di tesserare l'allenatore abilitato per ogni squadra giovanile.

Entro il 16 giugno p.v. il nostro Comitato dovrà inviare al Settore Tecnico di Coverciano l'elenco di coloro che intendono iscriversi al suddetto corso Uefa C.

Un vantaggio per coloro che si iscriveranno sarà costituito indubbiamente dal fatto che tutte le ore teoriche, 96, saranno svolte in teleconferenza, dal 22 giugno al 31 luglio 2020, ognuno da casa sua o nella sede della Società di appartenenza, tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings.

Le restanti 28 ore pratiche di tecnica calcistica e metodologia si svolgeranno successivamente presso un impianto sportivo di Trento che verrà indicato a tempo debito.

Il costo di iscrizione al Corso è di € 720,00.

Premesso quanto precede ti chiedo, cortesemente, di segnalarmi entro il 15 giugno p.v. i tuoi allenatori non abilitati che intendono iscriversi al citato Corso Uefa C, del quale trovi in allegato il Bando.

Nella segnalazione vanno indicati i seguenti dati:

Cognome Nome / Località di nascita / Provincia di nascita / Data di nascita / Indirizzo di residenza / CAP / Località di residenza / Provincia di residenza / N° telefono fisso / N° telefono cellulare / e-mail / Codice fiscale / Titolo di studio.

## **2.4 LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18**

In riferimento all'applicazione della legge in epigrafe indicata, si informa che il Consiglio Direttivo nella riunione del 21 gennaio u.s. ha deliberato le modalità d'intervento del C.P.A. di Trento con specifico riferimento all'art. 16 comma 2 e agli artt. 33, 34, 35, 36 dei criteri applicativi.

Il CPA di Trento procederà a formulare la domanda all'Ufficio Sport della PAT solamente a favore di quelle Società che gli conferiranno delega per l'ottenimento del contributo di € 25,00 per ogni tesserato di età non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 18 anni (vedi "modello delega" allegato al presente C.U.).

Per quanto concerne la tempistica con la quale censire il tesseramento degli aventi titolo per il contributo che trattasi, il Consiglio Direttivo ha fissato la data del 30 aprile 2020. **Pertanto nella delega al Comitato ogni Società dovrà scrivere (a mano) che per quanto la riguarda il tesseramento della stagione sportiva 2019/2020 si conclude, ai fini della legge 4/2016, al 30/04/2020.**

Le Società che non daranno delega al Comitato procederanno autonomamente e su loro richiesta verranno prodotti, dagli uffici del CPA di Trento, i tabulati dei propri tesserati rientranti nella fascia di età di cui sopra. In questo caso le Società medesime dovranno precisare che per quanto le riguarda, il tesseramento dei calciatori, in riferimento alla legge 4/2016, si considera concluso alla data del rilascio del tabulato da parte del C.P.A. di Trento.

Per qualsiasi necessità di chiarimento rivolgersi all'Ufficio Sport della P.A.T. o anche al nostro Comitato.

## **2.5 MUTUO LIQUIDITÀ A TASSO ZERO ATTRAVERSO IL SITO DEL CREDITO SPORTIVO**

Si informano le Società affiliate che è possibile fare richiesta, attraverso il sito del Credito Sportivo ([www.creditosportivo.it](http://www.creditosportivo.it)), del mutuo liquidità a tasso ZERO pubblicizzato a più riprese dal Governo a favore delle asd e ssd iscritte al registro CONI, affiliate da almeno 1 anno alle FSN, DSA, EPS, Federazioni Sportive Paralimpiche

Caratteristiche:

**IMPORTO:** da 3.000 Euro a 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% del fatturato dell'ultimo bilancio o delle entrate dell'ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;

**DURATA:** 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;

**PAGAMENTO PRIMA RATA:** dopo i 2 anni di preammortamento;

**TASSO D'INTERESSE:** totale abbattimento degli interessi per l'intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi - Comparto Liquidità;

**GARANZIA:** 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.

Le domande potranno essere inviate sino al 30 giugno 2020 e fino ad esaurimento fondi.

Questo è il link dal quale potrà vedere e scaricare tutto ciò che è necessario per avviare la procedura:

<https://www.creditosportivo.it/covid19/mutuoliquidita/mutuolightliquiditaASDSSD.html> per ogni informazione è attivo un numero verde: 800608398.

Penso sarebbe molto utile divulgare la notizia tra i suoi affiliati per poter cogliere questa occasione unica. Resto a disposizione per qualsiasi informazione e saluto cordialmente

## **2.6 REGISTRO DEL CONI - DECADONO LE ISCRIZIONI**

L'iscrizione al registro del Coni delle Società affiliate alla F.I.G.C./L.N.D. segue la stagione sportiva, decadendo ogni 30 giugno.

Dal primo luglio, dunque, tutti i sodalizi associati hanno l'obbligo di rinnovare il vincolo.

Così la Lega Nazionale Dilettanti informa di avere reso operativo il processo telematico sul portale delle società, che consentirà di caricare anche la documentazione relativa al registro stesso.

Resta obbligatorio trasmettere l'atto costitutivo o lo statuto della Società, indicando la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate.

Devono poi esserci nome e codice fiscale del legale rappresentante (Presidente) e del vice Presidente della stessa Società.

Essendo la data di registrazione degli Atti all'Agenzia delle entrate un dato obbligatorio, il programma di apposizione della firma elettronica ne deve controllare la presenza.

Se questa specifica registrazione non c'è, la marcatura digitale del documento non comparirà.

Rimane l'obbligo per le Società di inoltrare, sempre tramite il portale della LND, anche le successive eventuali modifiche maturate durante la stagione, inserendo le scansioni dei relativi verbali assembleari che riportino cambiamenti a Statuto e cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito in sede di Agenzia delle Entrate.

## **2.7 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.**

Per verificare la corretta iscrizione al Registro CONI per la Stagione Sportiva 2019/2020, si ricorda a tutte le Società affiliate che non avessero già provveduto, di stampare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi del CONI (vedi facsimile allegato), attraverso la propria area riservata, con le proprie credenziali, dal portale del CONI al seguente link <https://rssd.coni.it/>.

Il suddetto certificato risulta utile e necessario da esibire in ogni occasione in cui si debba attestare, da parte dell'Associazione sportiva, l'iscrizione al "Registro CONI".

## **2.8 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA**

Si informa che i servizi di consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso. Gli stessi riprenderanno con il mese di settembre 2020.

## **2.9 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE**

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì che gli infortuni verificatisi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento assicurativo.

## **2.10 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.**

Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società:

<b>ADIGE</b>	<b>ALDENO</b>	<b>ALENSE</b>	<b>ALTA ANAUNIA</b>
<b>ALTA VALSUGANA</b>	<b>ALTO GARDA</b>	<b>ANAUNE VALLE DI NON</b>	<b>AUDACE</b>
<b>AVIO CALCIO</b>	<b>AZZURRA S.B.</b>	<b>BENACENSE</b>	<b>BESANELLO</b>
<b>CALCIO BLEGGIO</b>	<b>CAVEDINE LASINO</b>	<b>CEMBRA FUTSAL</b>	<b>COMANO TERME E FIAVE'</b>
<b>CONDINESE</b>	<b>CRISTO RE</b>	<b>FRAVEGGIO</b>	<b>GARIBALDINA</b>
<b>GIOVO</b>	<b>INVICTA DUOMO</b>	<b>ISCHIA</b>	<b>LEDRENSE</b>
<b>LENO</b>	<b>LEVICO TERME</b>	<b>LIZZANA</b>	<b>MARCO</b>
<b>MATTARELLO</b>	<b>MONTI PALLIDI</b>	<b>MORI S. STEFANO</b>	<b>NOGAREDO</b>
<b>ORTIGARALEFRE</b>	<b>PIEDICASTELLO</b>	<b>PIEVE DI BONO</b>	<b>PINZOLO VALRENDENA</b>
<b>POL. OLTREFERSINA</b>	<b>PRIMIERO</b>	<b>RAVINENSE</b>	<b>RIVA DEL GARDA</b>
<b>ROITALIANA</b>	<b>SACCO S. GIORGIO</b>	<b>SAN GIUSEPPE</b>	<b>SOLANDRA</b>
<b>SOPRAMONTE</b>	<b>SETTAURENSE</b>	<b>SOLTERI S. GIORGIO</b>	<b>STIVO</b>
<b>TEAM RONCONE</b>	<b>TNT MONTE PELLER</b>	<b>VALCEMBRA</b>	<b>VAL DI GRESTA</b>
<b>VIGOLANA</b>	<b>VIRTUS GIUDICARIESE</b>	<b>VIRTUS TRENTO</b>	<b>VOLANO</b>

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).

### 3. GARE

#### 3.1 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO

##### CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CUS TRENTO	- CALCIO A 5 ROVERETO	3 - 5	Y

#### 3.2 RISULTATI GARE

##### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
(1) AQUILA TRENTO	- F. C. MEZZOCORONA	-	C
BORGO A.S.D.	- NAGO TORBOLE A.C.	1 - 0	
CAVEDINE LASINO	- RAVINENSE	0 - 1	
F. C. ROVERETO	- BASSA ANAUNIA	2 - 0	
PINZOLO VALRENDENA	- GARDOLO	-	C
SACCO S.GIORGIO	- ALENSE	1 - 3	
TELVE	- BENACENSE 1905 RIVA	0 - 1	
VOLANO	- CALCIOCHIESE	2 - 2	

(1) - disputata il 05/03/2020

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
ALENSE	- BORGO A.S.D.	-	C
BENACENSE 1905 RIVA	- GARDOLO	-	C
CALCIOCHIESE	- CAVEDINE LASINO	-	C
F. C. MEZZOCORONA	- VOLANO	-	C
F. C. ROVERETO	- PINZOLO VALRENDENA	-	C
(1) NAGO TORBOLE A.C.	- BASSA ANAUNIA	2 - 1	
RAVINENSE	- SACCO S.GIORGIO	-	C
TELVE	- AQUILA TRENTO	-	C

(1) - disputata il 07/03/2020

##### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
(1) ALDENO A.S.D.	- LEDRENSE	-	C	ALTO GARDA	- MONTE BALDO	-	C
GARIBALDINA	- TIONE	2 - 1		AVIO CALCIO	- MOLVENO A.S.D.	3 - 0	
(1) GUAITA	- CALCIO BLEGGIO	-	F	BAONE A.S.D.	- ALTA ANAUNIA	0 - 1	
INVICTA DUOMO	- CONDINESE	1 - 5		CASTELSANGIORGI	- TRAMBILENO	2 - 0	
(1) PAGANELLA	- CRISTO RE	-	C	ISERA	- T.N.T.MONTE PELLER	1 - 2	
PIEVE DI BONO A.S.D.	- VIRTUS TRENTO	1 - 1		MARCO	- LA ROVERE	1 - 2	
SETTAURENSE	- SOPRAMONTE	0 - 0		STIVO A.S.D.	- SPORMAGGIORE	1 - 1	

(1) - disputata il 05/03/2020

GIRONE C - 1 Giornata - R			
CALCERANICA	- PRIMIERO A.S.D.	2 - 0	
(1) CALISIO CALCIO	- VERLA	-	C
(1) ISCHIA A.S.D.	- FIEMME CASSE RURALI	-	C
ORTIGARALEFRE	- DOLOMITICA A.S.D.	1 - 1	
PERGINE CALCIO	- FASSA	2 - 2	
(1) PORFIDO ALBIANO	- CIVEZZANO SPORT	-	C
VALSUGANA SCURELLE	- PINE S.D.	1 - 4	

(1) - disputata il 05/03/2020



**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
ALDENO A.S.D.	- TIONE	-	C	BAONE A.S.D.	- AVIO CALCIO	-	C
CALCIO BLEGGIO	- PAGANELLA	-	C	LA ROVERE	- ALTA ANAUNIA	-	C
CRISTO RE	- CONDINESE	-	C	MARCO	- ALTO GARDA	-	C
LEDRENSE	- SETTAURENSE	-	C	MOLVENO A.S.D.	- STIVO A.S.D.	-	C
PIEVE DI BONO A.S.D.	- GARIBALDINA	-	C	SPORMAGGIORE	- ISERA	-	C
SOPRAMONTE	- GUAITA	-	C	T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.	- CASTELSANGIORGIO	-	C
VIRTUS TRENTO	- INVICTA DUOMO	-	C	TRAMBILENO	- MONTE BALDO	-	C

GIRONE C - 2 Giornata - R			
CALISIO CALCIO	- PRIMIERO A.S.D.	-	C
CIVEZZANO SPORT	- PINE S.D.	-	C
ISCHIA A.S.D.	- CALCERANICA	-	C
ORTIGARALEFRE	- FASSA	-	C
PERGINE CALCIO	- PORFIDO ALBIANO	-	C
VALSUGANA SCURELLE	- FIEMME CASSE RURALI	-	C
VERLA	- DOLOMITICA A.S.D.	-	C

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
(1) ATHESIS CALCIO	- ALTOPIANO PAGANELLA	-	C	(1) DOLASIANA	- REDIVAL	-	C
(1) CAFFARESE	- 3 P VAL RENDENA	-	C	RIVA DEL GARDA A.S.D.	- SOLANDRA VAL DI SOLE	2 - 0	
(1) CALAVINO A.S.D.	- CARISOLO	-	C	ROBUR	- OZOLO MADDALENE	-	C
(1) LENO	- CASTEL CIMEGO	-	C	ROMANIA TRENTO	- CAURIOL	3 - 1	
(1) LIZZANA C.S.I.	- VIRTUS GIUDICARIESE	-	C	SAN ROCCO	- CORNACCI	1 - 2	
VALLAGARINA S.C.A.R.L.	- ALTA GIUDICARIE A.S.D.	0 - 5		TRILACUM	- ALTIPIANI CALCIO	2 - 1	

(1) - disputata il 05/03/2020

(1) - disputata il 05/03/2020

GIRONE C - 1 Giornata - R			
ADIGE	- RONCEGNO	0 - 4	
AZZURRA S.BARTOLOMEO	- TESINO A.S.D.	3 - 1	
GIOVO	- BERSNTOL	-	C
(1) MATTARELLO CALCIO	- AUDACE	-	C
POL. OLTREFERSINA	- BOLGHERA	-	C
(1) VIGOLANA	- SOLTERI SAN GIORGIO	-	C

(1) - disputata il 05/03/2020

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
BAGOLINO	- LIZZANA C.S.I.	-	C	DOLASIANA	- SOLANDRA VAL DI SOLE	-	C
CARISOLO	- ALTOPIANO PAGANELLA	-	C	OZOLO MADDALENE	- CORNACCI	-	C
CASTEL CIMEGO	- CAFFARESE	-	C	PREDIAIA	- ROBUR	-	C
VALLAGARINA S.C.A.R.L.	- LENO	-	C	RIVA DEL GARDA A.S.D.	- ALTIPIANI CALCIO	-	C
VIRTUS GIUDICARIESE	- ALTA GIUDICARIE A.S.D.	-	C	SAN ROCCO	- REDIVAL	-	C
3 P VAL RENDENA	- CALAVINO A.S.D.	-	C	(1) TRILACUM	- CAURIOL	1 - 0	

(1) - disputata il 07/03/2020

GIRONE C - 2 Giornata - R			
BERSNTOL	- AZZURRA S.BARTOLOMEO	-	C
BOLGHERA	- MATTARELLO CALCIO	-	C
MONTEVACCINO	- GIOVO	-	C
RONCEGNO	- VIGOLANA	-	C
SOLTERI SAN GIORGIO ASD	- POL. OLTREFERSINA	-	C
TESINO A.S.D.	- ADIGE	-	C

**CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 8 Giornata - R</b>			
ALTIPIANI CALCIO	- SACRA FAMIGLIA	-	C
(1) CLES CALCIO A 5	- CUS TRENTO	-	C
DX GENERATION	- CASTEL IVANO C 5	-	C
FAIVE 1945	- SPORTING CLUB JUDIC	-	C
FUTSAL ROVERETO	- LEDRENSE	-	C
SACCO S.GIORGIO	- ISCHIA A.S.D.	-	C
TAVERNARO	- FC GOSTIVAR	-	C
VIGOLANA	- CALCIO A 5 ROVERETO	-	C

(1) - disputata il 05/03/2020

**CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 8 Giornata - R</b>				<b>GIRONE B - 8 Giornata - R</b>			
ARCO 1895	- LIZZANA C.S.I.	-	C	(1) BORGIO A.S.D.	- VIPO TRENTO	2 - 4	
(1) GNU TEAM ALA	- AVIO CALCIO	-	C	CEMBRA FUTSAL	- BOLGHERA	-	C
SAN GIUSEPPE	- FUTSAL 5 DOLOMITICA	-	C	FUTSAL PINE	- PRIMIERO A.S.D.	-	C
UNITED C8	- TEAM RONCONE	-	C	ORTIGARALEFRE	- VELA PIEDICASTELLO	-	C
VAL DI GRESTA	- SETTAURENSE	-	C	TELVE	- REAL FRADEO A.S.D.	-	C
				TESINO A.S.D.	- POL. OLTREFERSINA	-	C

(1) - disputata il 05/03/2020

(1) - disputata il 04/03/2020

<b>GIRONE C - 8 Giornata - R</b>			
ALDENO A.S.D.	- TOROS LOCOS	-	C
ALTA ANAUNIA	- PIEDICASTELLO	-	C
BESANELLO A.S.D.	- LEGION OF DOOM	-	C
RAVINENSE	- ATHESES CALCIO	-	C
T.N.T.MONTE PELLER	- TERZA SPONDA	-	C
TRIDENTUM CALCIO A 5	- VIRTUS TRENTO	-	C

**CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 5 Giornata - R</b>			
VERLA	- ISERA	-	C

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE A - 6 Giornata - R</b>			
ALTA GIUDICARIE A.S.D.	- NOMI A.S.D.	5 - 6	
ISERA	- TRILACUM sq. B	3 - 0	
(1) PIEDICASTELLO	- VERLA	2 - 5	
(1) PINETA	- NOGAREDO	5 - 3	
TESINO A.S.D.	- UNTERLAND DAMEN	5 - 7	

(1) - disputata il 06/03/2020

**COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 SERIE D****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/03/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE SF - 1 Giornata - R</b>			
ARCO 1895	- BESENELLO A.S.D.	4 - 4	
LIZZANA C.S.I.	- T.N.T.MONTE PELLER	5 - 5	

**TITOLO REGIONALE AMATORI****RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 21/02/2020**

GIRONE C - 1 Giornata - A			
CIVEZZANO SPORT	PHOENIX&INFOGEST	0 - 1	

**RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 22/02/2020**

GIRONE B - 1 Giornata - A			
REAL STELLATO	AVIO CALCIO	2 - 7	

**RISULTATI UFFICIALI GARA DEL 06/03/2020**

GIRONE A - 3 Giornata - A			
AMICI CALCIO BORGO	SPORTING BOLZANO	2 - 1	

**RISULTATI UFFICIALI GARA 04/03/2020- 07/03/2020**

GIRONE B - 3 Giornata - A			
REAL STELLATO	BASSA ANAUNIA	1 - 1	
STEFANO ORAZI	STENICO S. LORENZO	1 - 6	

**RISULTATI UFFICIALI GARA 06/03/2020**

GIRONE C - 3 Giornata - A			
MULTIGEST	PHOENIX INFO GEST	2 - 1	

**COPPA REGIONALE AMATORI****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/03/2020**

GIRONE A - 1 Giornata - A			
AMATORI MATTARELLO	MARTIGNANO	1 - 1	

GIRONE B - 1 Giornata - A			
VALLAGARINA	BOLGHERA	0 - 2	

**LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO**

- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO                | <b>K</b> RECUPERO PROGRAMMATO                                     |
| <b>B</b> SOSPESA PRIMO TEMPO                               | <b>M</b> NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITÀ DI CAMPO               |
| <b>D</b> ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI              | <b>R</b> RAPPORTO NON Pervenuto                                   |
| <b>F</b> NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE | <b>U</b> SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.                              |
| <b>G</b> RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE      | <b>W</b> GARA RINVIATA PER ACCORDO                                |
| <b>H</b> RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI | <b>Y</b> RISULTATI RAPPORTI NON Pervenuti                         |
| <b>I</b> SOSPESA SECONDO TEMPO                             | <b>C</b> GARA ANNULLATA – CU LND 303 21/05 - CU. FIGC 197/A 20/05 |

**4. GIUSTIZIA SPORTIVA****4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo nella seduta del 10/06/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**CAMPIONATO PROMOZIONE****GARE DEL 4/ 3/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 25/ 6/2020**

COSLOP MASSIMO (BASSA ANAUNIA)

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ZOUGGAR SOUFIANE	(BENACENSE 1905 RIVA)	TRAVAGLIA SIMONE	(CAVEDINE LASINO)
------------------	-----------------------	------------------	-------------------

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FORMOLO ERMANNIO	(BASSA ANAUNIA)	LUCCHINI ALESSANDRO	(BASSA ANAUNIA)
MUNARI EDOARDO	(BENACENSE 1905 RIVA)	GRASSI MANUEL	(CALCIOCHIESE)
BACEDA DAVIDE	(CAVEDINE LASINO)	CHEMOLLI CRISTIAN	(CAVEDINE LASINO)
DIETRE ANDREA	(NAGO TORBOLE A.C.)	PISETTA ISACCO	(RAVINENSE)
LANARO MATTEO	(SACCO S.GIORGIO)	AGOSTINI PETER	(TELVE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

RIZZI DAVIDE	(ALENSE)	SARDISCO MICHAEL	(CALCIOCHIESE)
DALPRA ALEX	(NAGO TORBOLE A.C.)	FILIPPI LUCA	(RAVINENSE)
BANDERA PATRICK	(SACCO S.GIORGIO)	BALDESSARINI GABRIELE	(VOLANO)

**GARE DEL 7/ 3/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

IOB PATRIZIO	(BASSA ANAUNIA)	ZANOTTI CRISTIAN	(BASSA ANAUNIA)
--------------	-----------------	------------------	-----------------

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PAISSAN LAURO	(NAGO TORBOLE A.C.)
---------------	---------------------

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GARE DEL 4/ 3/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 6/2020**

PEDERZINI CLAUDIO	(MARCO)
-------------------	---------

**ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 2/ 7/2020**

BRUGNARA DIEGO	(SPORMAGGIORE)
----------------	----------------

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PEDERIVA SIMONE	(DOLOMITICA A.S.D.)	TOMA NICOLAS	(FASSA)
PANELATTI ENRICO	(PIEVE DI BONO A.S.D.)		

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PASINI DENNIS	(BAONE A.S.D.)	DEIMICHEI MARCO	(MARCO)
SLAIFER LORENZO	(MARCO)	DEGASPERI PIERRE	(MOLVENO A.S.D.)
BAZZOLI IVAN	(PIEVE DI BONO A.S.D.)	PIZZINI THOMAS	(SETTAURENSE)
SANTONI TIZIANO	(STIVO A.S.D.)		

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FERONE FRANCESCO	(AVIO CALCIO)	MATTIVI MARCO	(PINE S.D.)
DEPAUL DENIS	(SOPRAMONTE)	MICHELON STEFANO	(SOPRAMONTE)
BEATRICI LORENZO	(SPORMAGGIORE)	CHIESA ANDREA	(SPORMAGGIORE)
PERLOT MANUEL	(SPORMAGGIORE)	AMBROSI EROS	(TIONE)
CAPPELLO ALESSANDRO	(VALSUGANA SCURELLE)		

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GARE DEL 4/ 3/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ALLIERI MARTIN	(TESINO A.S.D.)	PANIZ SAMUELE	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
----------------	-----------------	---------------	--------------------------

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

AGYABENG HARRIGAN	(ADIGE)	VERONESI MATTEO	(ADIGE)
-------------------	---------	-----------------	---------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ZANON STEFANO	(SOLANDRA VAL DI SOLE ASD)
---------------	----------------------------

**GARE DEL 7/ 3/2020****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PEDERIVA PATRICK	(TRILACUM)
------------------	------------

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2**

**GARE DEL 21/ 2/2020**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

RUZZENE NICOLO (CUS TRENTO)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GHISLIERI PIETRO (CUS TRENTO)

## **CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE**

**GARE DEL 6/ 3/2020**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LORENZINI GIULIA (NOGAREDO)

## **COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 TRENTO D**

**GARE DEL 3/ 3/2020**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LEONARDI MATTIA (T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.)

## **TITOLO REGIONALE AMATORI**

**GARE DEL 04-06-07/ 3/2020**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 6/2020**

ELMAZ BEDZET (REAL STELLATO)

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 6/2020**

HALBA ABDELKARIM (SPORTING BOLZANO)

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SOURIGA DRISS (SPORTING CLUB BOLZANO)  
BELISARTO NICOLA (MULTIGEST)

SILVA GABRIEL SANDRO (REAL STELLATO)  
VERDICCHIO ALESSIO (PHOENIX)

---

**Pubblicato in Trento il 11/06/2020**

Il Segretario  
*(Roberto Bertelli)*

Il Presidente  
*(Ettore Pellizzari)*

## 5. ALLEGATI

### 5.1 CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C LICENCE 22 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE TECNICO

#### COMUNICATO UFFICIALE N° 332 - 2019/2020

**Bando di ammissione ai Corsi per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence (d'ora innanzi solo Corso) che avranno luogo a livello regionale dal 22 giugno al 31 luglio 2020.**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice i Corsi sopra indicati e ne affida l'attuazione all'AIAC o al Settore Giovanile e Scolastico. Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all'interno della propria carta Grassroots, non fa riferimento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA D, UEFA A e UEFA PRO.

2. I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l'attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l'obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7 e 8. L'elenco dei candidati sarà trasmesso dai Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. al Settore Tecnico della F.I.G.C. **entro la data del 16 giugno 2020.**

3. I Corsi avranno una durata complessiva di 124 ore e saranno suddivisi in due parti. La prima, composta esclusivamente da lezioni teoriche, si svilupperà nell'arco di 96 ore e si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio 2020 in modalità **online**, utilizzando la piattaforma **Cisco Webex Meetings**. Le 28 ore di lezioni pratiche, il tirocinio, gli arbitraggi, il corso BLS-D e gli esami finali, si svolgeranno in date e modalità da definire.

Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di svolgere al termine della fase online un test per l'ammissione alla parte pratica.

Le lezioni teoriche si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e dalle ore 20:30 alle ore 21:30, mentre il sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle 11:30 alle 12:30, secondo il seguente calendario:

- 22, 23, 24, 25, 26, 27 giugno;
- 29, 30 giugno e 1, 3, 4 luglio;
- 6, 7, 8, 9, 10, 11 luglio;
- 13, 14, 15, 17, 18 luglio;
- 20, 21, 22, 24, 25 luglio;
- 27, 28, 29, 30 e 31 luglio.

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

4. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità, nelle regioni in cui le richieste fossero più di 50, di autorizzare lo svolgimento dei Corsi in più sessioni da svolgersi entro la fine della prossima stagione sportiva 2020/2021. Il Settore Tecnico, nella prima fase online, si riserva la possibilità di accorpere candidati provenienti da più regioni in un unico corso.

5. Sarà cura del Settore Tecnico fornire il protocollo previsto per i corsi in modalità online, dove saranno evidenziate tutte le linee guida che i corsisti dovranno seguire per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma **Cisco Webex Meetings**.

Per la partecipazione alle lezioni sarà necessario testare il corretto funzionamento della connessione Internet e dei dispositivi audio-video.



6. Tutte le materie e gli argomenti oggetto di lezione saranno, per contenuti e metodologie d'insegnamento, mirati a formare allenatori provvisti di particolari competenze per operare a livello giovanile su tutto il territorio nazionale. Il calendario e il programma delle lezioni saranno comunicati per tempo agli ammessi ai Corsi. Inoltre, per motivi didattici, potranno essere previste trasferte di studio.
7. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) attività di allenatore nelle categorie giovanili nella stagione 2019/2020 ove non vi era l'obbligo di abilitazione;
  - b) età minima 18 anni, compiuti alla data del 22 giugno 2020;
  - c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
  - d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
8. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi ai Corsi i candidati che, nella stagione sportiva 2018-2019 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
  - b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
  - c) saranno altresì esclusi dai Corsi gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incarreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
9. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella successiva 'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
10. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di **720,00€** comprensiva della quota di immissione nei ruoli.
11. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico, inerente lo svolgimento dei Corsi e a sottoscrivere il protocollo di cui al punto 5 del presente bando.
12. Tutti gli interessati potranno prendere visione del "Bando di ammissione ai Corsi" o scaricarlo dai seguenti siti internet:  
**[www.settoretecnico.figc.it](http://www.settoretecnico.figc.it); [www.assoallenatori.it](http://www.assoallenatori.it); [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it); [www.lnd.it](http://www.lnd.it).**
13. I Corsi per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence si concluderanno con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la Commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.
14. Per cause di forza maggiore il periodo di svolgimento dei Corsi potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.

Publicato in Firenze 20/05/2020

Il Segretario  
*Paolo Piani*

Il Presidente  
*Demetrio Albertini*

**5.2 MODELLO DELEGA - LEGGE/SPORT DELLA PAT N. 4/2016 – CONTRIBUTO PER UNDER 18****MODELLO DELEGA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
 associazione/società sportiva \_\_\_\_\_ Cod Fisc \_\_\_\_\_

**DELEGA**

il Comitato provinciale / Delegazione \_\_\_\_\_  
 con sede in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_

ad incassare il contributo previsto dall'art. 16 co.2 della L.P. 4/2016 per conto della  
 associazione/società sportiva sopra indicata e da me rappresentata alla quale verrà poi versato il  
 contributo stesso.

A tale scopo si allega modulo con le informazioni necessarie per l'eventuale applicazione della  
 ritenuta del 4% sui contributi pubblici in capo all'associazione beneficiaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
 dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28  
 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento  
 eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato  
 emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre  
 2000, n. 445),

**DICHIARA**

A. che, l'ente rappresentato è:

- una società o un ente commerciale (art. 73, comma 1, lettere a) o b), del DPR n. 917/1986)
- un ente non commerciale (art. 73, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986)

**B.** che l'ente dal sottoscritto rappresentato:

- esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente
- non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale

(NB: nel caso in cui venga barrata la seconda opzione non compilare le lettere C e D)

**C.** che i contributi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui sopra sono impiegati:

- a fronte dell'attività commerciale
- a fronte sia dell'attività istituzionale non commerciale che di quella commerciale
- esclusivamente a fronte dell'attività istituzionale non commerciale

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma Delegante \_\_\_\_\_

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITÀ

Mod. (I) - copia per l'Amministrazione  
Ed. 1-2019

**INFORMATIVA**  
**EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail [direzione generale@provincia.tn.it](mailto:direzione generale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it).

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del **Servizio turismo e sport**; i dati di contatto sono: indirizzo Via Romagnosi n. 9 Centro Europa - 38122 Trento, tel. 0461 496535, fax 0461 496570, e-mail [serv.turismo@provincia.tn.it](mailto:serv.turismo@provincia.tn.it), pec [serv.turismo@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.turismo@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail [ldprivacy@provincia.tn.it](mailto:ldprivacy@provincia.tn.it) (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE")

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

#### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati provengono da una o più delle seguenti fonti:

- sono stati raccolti presso l'Agenzia delle Entrate;
- sono stati raccolti presso gli Istituti Scolastici e Federazioni sportive;
- provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: C.C.I.A.A. – CONI
- sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

#### 2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono ad una o più delle seguenti categorie:

- Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):  
*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapito telefonico, casella di posta elettronica, votazione scolastica, meriti sportivi e risultati ottenuti, appoggio bancario.*
- Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari):  
*pignoramenti, fallimenti;*

#### 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il trattamento dei Suoi dati:

per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico/ connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per la concessione / liquidazione dei contributi previsti agli artt. 15, comma 1, lettera a), b), c), d), h) e f), 16, 17, 24, 26, 36 e 37 della legge provinciale n. 4/2016.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

#### 4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in via Romagnosi, 9.

#### 5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### 6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.p. n. 4/2014.

#### 7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### 8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del suddetto principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali come previsto nel "massimario di scarto" del Servizio turismo e sport è illimitato.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

#### 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art. 15**);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (**art. 16**);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17**), o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18**);
- opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (**art. 21**),

Ai sensi **dell'art. 19**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Nome in stampatello del delegante (associazione) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_